

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE EA			Pag. 1 di 7
	Data	Revisione	N°	
	01/03/2023	03	EA DC02	

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. PROCESSO DI EROGAZIONE.....	2
2.1 FORMULAZIONE OFFERTA.....	2
2.2 CONFERIMENTO DELL'INCARICO.....	2
2.3 PROCESSO DI ISPEZIONE.....	2
2.3.1 Pianificazione delle attività di prova EA.....	3
2.3.2 Verifiche in situ	3
3. RILASCIO DEL RAPPORTO DI PROVA EA	3
4. RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PROVA EA.....	4
5. RECLAMI E RICORSI	4
6. DIRITTI E DOVERI	5
6.1 DOVERI DEL PROPRIETARIO DEL SERBATOIO.....	5
6.2 DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL SERBATOIO.....	6
6.3 DIRITTI E DOVERI DI TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A.....	6
7 USO DEL MARCHIO TUV AUSTRIA ITALIA.....	6
8 RISERVATEZZA	6
9 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	7

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Emissione	01/08/2014	RD	DIR	PRS
01	Revisione	02/09/2015	RD	DIR	PRS
02	Modificato cap. 8	19/10/2018	SRD	RD	PRS
03	Revisione per variazione denominazione azeindale	01/03/2023	REVC EA	DT EA	COO

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE EA			Pag. 2 di 7
	Data	Revisione	N°	
	01/03/2023	03	EA DC02	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti descritti nel presente Regolamento fanno parte integrante dell'offerta economica (EA MD10). I requisiti sono riferiti solo agli aspetti specificatamente connessi alla verifica dei serbatoi in conformità a quanto previsto dall'Allegato I al D. 17 gennaio 2005 – “Procedura ISPEL per il controllo di serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle Emissioni Acustiche ai fini della verifica decennale” Rev. 2 – dicembre 2008.

Il presente Regolamento è applicabile alle attività di verifica decennale di tutti i serbatoi per GPL interrati con configurazione verticale oppure orizzontale che abbiano i seguenti requisiti essenziali:

- capacità non superiore ai 13 m³;
- membrane metalliche;
- pressione massima ammissibile non superiore a 18 bar;
- accessibilità, sia pure limitata, alle membrane in pressione.

Il presente regolamento, infine, rammenta gli adempimenti a cui è tenuto il Proprietario del serbatoio ai fini del mantenimento in esercizio del serbatoio.

2. PROCESSO DI EROGAZIONE

2.1 FORMULAZIONE OFFERTA

La richiesta di offerta può essere formulata per contatto diretto, telefono, mail, fax, posta o altro mezzo, dal Proprietario del serbatoio interrato per GPL. In ogni caso, la funzione COM registra le richieste ricevute, annotando i dati del Cliente e le informazioni identificative del servizio richiesto (almeno il numero di serbatoi presenti nell'elenco che il cliente ha inviato o invierà ad INAIL). Qualora il proprietario dei serbatoi interrati per GPL abbia già ottenuto dall'INAIL l'elenco matricolare dei serbatoi (che costituiscono il campione rappresentativo del lotto omogeneo), il proprietario dovrà comunicare a TUV AUSTRIA ITALIA il numero di campioni e riserve da sottoporre a prova.

La formulazione dell'offerta è effettuata dalla funzione Commerciale preposta in base al tariffario interno ed alle informazioni (tempi e consistenze) determinabili per l'esecuzione tecnica dell'attività di verifica.

2.2 CONFERIMENTO DELL'INCARICO

I servizi di prova, erogati in accordo all'Allegato I al D. 17 gennaio 2005 – “Procedura ISPEL per il controllo di serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle Emissioni Acustiche ai fini della verifica decennale” Rev. 2 – dicembre 2008, sono forniti nei termini ed alle condizioni precisati nel documento “Offerta” (EA MD10).

Per attivare l'iter di ispezione il Proprietario dei serbatoi dovrà:

1. accettare le condizioni del presente regolamento, allegato all'offerta
2. accettare le condizioni contrattuali ed economiche riportate nell'“Offerta” (EA MD10), controfirmando l'Offerta per accettazione o predisponendo uno specifico documento di ordine riferito all'offerta ricevuta;
3. rendere disponibile preliminarmente alla verifica la documentazione tecnica specificata in “Offerta” (EA MD10).

Quanto sopra indicato dovrà essere trasmesso a TUV AUSTRIA ITALIA.

2.3 PROCESSO DI ISPEZIONE

TUV AUSTRIA ITALIA concorda direttamente con il Proprietario le modalità di accesso ai serbatoi da sottoporre a verifica. Le verifiche vengono programmate preventivamente di comune accordo con il Proprietario dei serbatoi.

Le attività di prova EA saranno condotte da Tecnici Incaricati e qualificati di TUV AUSTRIA ITALIA interni o appartenenti a società esterna convenzionata, autorizzati dal Ministero competente e da INAIL ed in possesso dei necessari requisiti professionali, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano/autorizzano l'attività di TUV AUSTRIA ITALIA (aventi funzione di osservazione dell'operato del Tecnico e di TUV AUSTRIA ITALIA) o da personale in formazione o da personale in qualità di osservatore senza alcun intervento nelle attività di verifica, previo avviso da parte di TUV AUSTRIA ITALIA al Cliente.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE EA			Pag. 3 di 7
	Data	Revisione	N°	
	01/03/2023	03	EA DC02	

2.3.1 Pianificazione delle attività di prova EA

Il proprietario deve preliminarmente consegnare a TUV AUSTRIA ITALIA e/o propria società convenzionata esterna le seguenti informazioni:

1. la lista in Excel fornita da INAIL indicante i serbatoi selezionati (serbatoi estratti ed elenco riserve);
2. elenco in Excel indicante per ogni serbatoio indirizzi e recapiti telefonici dell'utente del serbatoio.

Il proprietario è tenuto ad avvisare anticipatamente i vari utenti circa le date previste per l'esecuzione delle verifiche, a verificare l'accessibilità al serbatoio, a verificare la presenza di GPL in quantità almeno pari al 25% della capacità del serbatoio ed a dimostrare di aver provveduto alla regolare manutenzione del serbatoio.

A seguito della mappatura della dislocazione dei serbatoi da verificare e della loro identificazione, TUV AUSTRIA ITALIA provvede all'invio preventivo ad INAIL del programma settimanale delle verifiche EA in campo pianificate, secondo le indicazioni e la modulistica fornite da INAIL.

2.3.2 Verifiche in situ

L'esecuzione delle verifiche avviene mediante idoneo laboratorio di prova con applicazione della "Procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di Emissioni Acustiche ai fini della verifica decennale" - rev. 2.

A bordo di ogni Laboratorio mobile vi sono due operatori qualificati ed appositamente addestrati per le attività di verifiche EA su serbatoi interrati GPL in conformità alla Procedura ISPEL allegata al Decreto 17 gennaio 2005 e successive revisioni.

L'operatore Responsabile delle attività di prova (RV), il cui identificativo è preventivamente individuato e comunicato ad INAIL a cura di TUV AUSTRIA ITALIA, è responsabile dell'intera gestione tecnico-operativa del sistema EA e della sua corretta attuazione. Il secondo operatore ha mansioni di addetto alla gestione in sicurezza dell'impianto di pressurizzazione e si configura quale Assistente al Responsabile delle attività di prova (ARV).

Gli operatori applicano le azioni previste nel Piano Operativo della Sicurezza (POS) per le attività di verifica EA in campo e adottano tempestivamente le azioni di sicurezza nei casi di "fuga di gas", "incendio", "interruzione d'emergenza della prova EA per il superamento delle soglie di allarme" e in caso di ogni altra emergenza, che possa determinare condizioni di rischio per persone e/o cose e/o animali

A seguito dell'ispezione condotta dal personale di TUV AUSTRIA ITALIA, questi provvede al ripristino delle utenze.

3. RILASCIO DEL RAPPORTO DI PROVA EA

Gli operatori addetti alle attività di prova provvedono a fornire a TUV AUSTRIA ITALIA i dati di prova, come indicato nella procedura ISPEL, predisponendo i file contenenti le registrazioni delle prove eseguite.

In seguito alla ricezione dei dati di prova, TUV AUSTRIA ITALIA provvede a verificare la correttezza dei dati trasmessi, a classificare le prove eseguite ed a compilare il Rapporto di Prova EA sulla modulistica INAIL. TUV AUSTRIA ITALIA trasmette il Rapporto di prova agli operatori che hanno condotto le attività di verifica in campo, al fine di sottoporlo al loro esame. Questi provvedono a firmare il Rapporto di prova EA ed a trasmetterlo firmato a TUV AUSTRIA ITALIA. A seguito della ricezione del Rapporto di prova EA firmato dagli addetti alle verifiche EA, il Direttore Tecnico EA conduce il riesame al fine di confermarne o modificarne i contenuti. Nel caso in cui il riesame evidenziasse la necessità di eseguire correzioni o modifiche al Rapporto emesso, queste vengono operate ritirando ed annullando il Rapporto emesso e provvedendo all'emissione di un nuovo Rapporto di prova EA, riportante indicazione esplicita che il nuovo Rapporto annulla e sostituisce il precedente.

Il nuovo Rapporto viene inviato a mezzo mail per accettazione agli operatori che hanno condotto le attività di verifica in campo, al fine di sottoporlo al loro esame. Questi provvedono a firmare il nuovo Rapporto di prova EA ed a trasmetterlo firmato a TUV AUSTRIA ITALIA.

Al termine del processo di cui sopra o nel caso di riesame positivo, il Rapporto di prova EA viene firmato dal legale rappresentante dell'Organismo oppure da un suo delegato giuridicamente riconosciuto.

Il Rapporto di Prova EA include le seguenti informazioni:

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE EA			Pag. 4 di 7
	Data	Revisione	N°	
	01/03/2023	03	EA DC02	

- nominativo dell'Organismo competente abilitato che ha condotto la prova;
- matricola del serbatoio;
- proprietario del serbatoio;
- identificativo del lotto omogeneo di riferimento;
- classificazione del serbatoio;
- data verifica;
- luogo verifica;
- note sull'esito della pre-ispezione (solo nel caso di esito negativo di uno o più accertamenti preliminari);
- schema disposizione sensori;
- nome, cognome, matricola e firma del Responsabile del sistema EA che ha eseguito la prova;
- nome, cognome e firma dell'addetto al sistema di pressurizzazione;
- procedura di prova e numero di revisione;
- descrizione parametri principali Sistema EA utilizzato.

Il Rapporto di Prova EA è redatto su carta intestata di TUV AUSTRIA ITALIA e viene identificato da un numero di protocollo univoco. Il Rapporto di prova EA viene timbrato da TUV AUSTRIA ITALIA e firmato dal Direttore Tecnico EA, in qualità anche di Legale Rappresentante di TUV AUSTRIA ITALIA.

TUV AUSTRIA ITALIA provvede all'invio a INAIL di tutta la documentazione necessaria in conformità alla Procedura di cui all'Al. I del D.M. 17 gennaio 2005 in revisione corrente alla data di esecuzione delle prove in campo e secondo le modalità richieste dalla Procedura stessa.

4. RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PROVA EA

A conclusione della prova EA, TUV AUSTRIA ITALIA rilascia un attestato dell'avvenuta prova in conformità alla procedura EA al Proprietario, specificandone l'esito (conforme o non conforme). Tale attestato ha validità temporanea e sarà sostituito dalla certificazione del lotto omogeneo di riferimento emessa da INAIL secondo quanto previsto dalla Procedura di cui all'Al. I del D.M. 17 gennaio 2005.

L'attestato temporaneo è redatto su carta intestata di TUV AUSTRIA ITALIA e contiene i seguenti elementi:

- numero progressivo dell'attestato in riferimento all'anno in corso;
- matricola identificativa del serbatoio verificato;
- esito (positivo o negativo) degli accertamenti preliminari;
- esito (conforme o non conforme) della prova EA;
- data e luogo di esecuzione della prova EA;
- firma dell'Operatore Responsabile della Prova EA;
- firma dell'Operatore addetto al sistema di pressurizzazione;
- firma del Rappresentante legale di TUV AUSTRIA ITALIA o suo delegato giuridicamente riconosciuto.

Copia dell'originale dell'Attestato viene conservata dall'Istituto. La conservazione della copia dell'attestato, della Rapporto di ispezione e delle registrazioni pertinenti è di almeno 10 (dieci) anni.

Copia dei documenti citati può essere ottenuta dalle specifiche autorità di vigilanza preposte e dalle Autorità aventi diritto.

Eventuali copie conformi all'originale comportano un addebito fisso per spese amministrative.

Il Registro degli attestati viene costantemente aggiornato da TUV AUSTRIA ITALIA.

5. RECLAMI E RICORSI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di TUV AUSTRIA ITALIA. Procedura dettagliata delle modalità di presentazione del reclamo o del ricorso è contenuta nel documento GEN PG06, pubblicato sul sito web di TUV AUSTRIA ITALIA www.tuvaustriaitalia.com e disponibile in forma cartacea a richiesta.

Sotto la responsabilità della Direzione di TUV AUSTRIA ITALIA, il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; TUV AUSTRIA ITALIA provvede a fornire risposta scritta al reclamante.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE EA			Pag. 5 di 7
	Data	Revisione	N°	
	01/03/2023	03	EA DC02	

Responsabile della gestione del reclamo sarà la funzione aziendale più alta in grado non avente preso parte al processo oggetto di reclamo.

Ogni segnalazione ricevuta, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, viene registrata da TUV AUSTRIA ITALIA e gestita secondo quanto sopra riportato. Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e verranno indicati i tempi di intervento previsti e, successivamente, verrà contattato per la chiusura del reclamo.

Le informazioni circa il contenuto del reclamo e la relativa risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

Il Cliente ha la facoltà di presentare ricorso scritto o appello contro le decisioni di TUV AUSTRIA ITALIA. Il ricorso dovrà essere inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno a TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A., via Paolo Belizzi, 29/31/33, 29122 Piacenza, all'attenzione della Direzione.

Nel ricorso il cliente dovrà riportare i propri riferimenti (aziendali), l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali registrazioni a sostegno delle motivazioni di cui sopra, la firma del legale rappresentante (o dell'avente diritto) dell'organizzazione del cliente. L'assenza di uno o più dei precedenti elementi comporta ragione per respingere il ricorso, in tal caso TUV AUSTRIA ITALIA invierà al mittente comunicazione contenente le relative motivazioni.

La Direzione avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate ed al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato circa l'esito dell'azione entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Responsabile della gestione del ricorso sarà la funzione aziendale più alta in grado non avente preso parte al processo oggetto di ricorso.

Qualora venga avviato un contenzioso nei confronti di TUV AUSTRIA ITALIA il Foro Competente dovrà essere quello di Piacenza.

6. DIRITTI E DOVERI

6.1 DOVERI DEL PROPRIETARIO DEL SERBATOIO

Il Proprietario dei serbatoi è tenuto a:

- assolvere a tutti gli obblighi ad esso imposti dalla Procedura ISPEL di cui all'Allegato I del D. M. 17 gennaio 2005;
- fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le attività di prova EA;
- sostenere le spese per l'effettuazione delle attività di prova EA;
- far pervenire a TUV AUSTRIA ITALIA la lista in Excel fornita da INAIL indicante i serbatoi selezionati (serbatoi estratti ed elenco riserve);
- far pervenire a TUV AUSTRIA ITALIA elenco in Excel indicante per ogni serbatoio indirizzi e recapiti telefonici dell'utente del serbatoio;
- avvisare anticipatamente i vari utenti circa le date previste per l'esecuzione delle verifiche;
- verificare l'accessibilità al serbatoio;
- verificare la presenza di GPL in quantità almeno pari al 30% della capacità del serbatoio;
- dimostrare di aver provveduto alla regolare manutenzione del serbatoio;
- assicurare la disponibilità della documentazione tecnica all'atto delle verifiche EA in campo;
- provvedere alle necessarie comunicazioni ad INAIL;
- garantire l'accesso degli ispettori, ivi compresi quelli delle Autorità/Enti nazionali (salvo quanto riportato al successivo § 4.2), a tutte le pertinenti aree e registrazioni al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'ispezione;
- garantire (salvo quanto riportato al successivo § 4.2) l'accesso ai valutatori delle Autorità/Enti nazionali previa comunicazione da parte di TUV AUSTRIA ITALIA dei loro nominativi,
- garantire (salvo quanto riportato al successivo § 4.2) l'accesso al personale ispettivo di TUV AUSTRIA ITALIA in addestramento e in supervisione.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE EA			Pag. 6 di 7
	Data	Revisione	N°	
	01/03/2023	03	EA DC02	

6.2 DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL SERBATOIO

Il Proprietario dei serbatoi:

- può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché TUV AUSTRIA ITALIA possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- può ricusare gli operatori di TUV AUSTRIA ITALIA, gli osservatori di Autorità/Enti e chiederne la sostituzione, qualora vi siano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a TUV AUSTRIA ITALIA entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione della verifica ispettiva;
- può formulare riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle prove dagli ispettori, dandone comunicazione scritta a TUV AUSTRIA ITALIA.

6.3 DIRITTI E DOVERI DI TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A.

TUV AUSTRIA ITALIA si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti con rapporto esclusivo, per l'effettuazione delle ispezioni oggetto del presente Regolamento.

TUV AUSTRIA ITALIA è tenuta a:

- mantenere aggiornata la propria documentazione del Sistema di Gestione interno con riferimento ai documenti destinati alle Organizzazioni richiedenti l'ispezione;
- predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di ispezione, comprendente i documenti contrattuali, i rapporti di prova, gli attestati di prova, i processi per la gestione dei reclami/ricorsi;
- applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento relative agli aspetti legati al campo di applicazione dell'ispezione stessa.

7 USO DEL MARCHIO TUV AUSTRIA ITALIA

Non è concesso al Proprietario del serbatoio l'uso del marchio TUV AUSTRIA ITALIA.

8 RISERVATEZZA

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti, TUV AUSTRIA ITALIA informa che i dati forniti potrebbero avere anche natura personale e saranno trattati con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento del servizio richiesto; i dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati ad altri soggetti ad eccezione delle autorità aventi diritto; il titolare del trattamento è TUV AUSTRIA ITALIA. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i Suoi eventuali diritti di interessato scrivendo ai recapiti del titolare del trattamento. Tutte le proprietà del Cliente prese temporaneamente in carico da TUV AUSTRIA ITALIA per lo svolgimento del servizio saranno conservate integre avendo riguardo della loro natura ed entità a cura di TUV AUSTRIA ITALIA; eventuali difetti o danni preesistenti saranno segnalati da TUV AUSTRIA ITALIA all'atto della presa in carico.

Il personale di TUV AUSTRIA ITALIA è soggetto a segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita la sua attività).

Il richiedente è altresì tenuto contrattualmente a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da TUV AUSTRIA ITALIA nel corso dell'attività di ispezione, qualora ciò non sia esplicitamente previsto da disposizioni vigenti.

Ad eccezione dei dati di cui ai §§ 3 e 4, tutte le informazioni che emergeranno nel corso del rapporto tra TUV AUSTRIA ITALIA ed il Cliente saranno considerate informazioni proprietarie e saranno ritenute riservate.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE EA			Pag. 7 di 7
	Data	Revisione	N°	
	01/03/2023	03	EA DC02	

9 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, TUV AUSTRIA ITALIA renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web www.tuvaustriaitalia.com. Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle ispezioni già condotte e si considereranno effettive solo per le ispezioni programmate successivamente alla data della revisione del presente Regolamento. TUV AUSTRIA ITALIA fornirà comunicazione al Cliente mediante fax, posta o e-mail. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il Cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia all'ispezione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Cliente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio - assenso.